FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglialnd@pec.it
SITO INTERNET: http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 25 del 28 dicembre 2023

In occasione delle prossime Festività il Delegato Provinciale, i Componenti della Delegazione Provinciale Bari, porgono ai Componenti gli Organi Federali, ai Dirigenti delle Società, Arbitri, Tecnici e Calciatori tutti, vivissimi Auguri di Buon Natale e Felice Anno 2024.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36
SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

All'interno del presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC *(già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023)*.

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

All. A

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 **Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara**	**Art. 35** **Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara**
1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.	1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.	2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.	3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.	4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.	5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.	6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della	7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della

applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.	applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
Art. 36 **Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara**	**Art. 36** **Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara**
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.	1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.	2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.12.2023 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A DEL 21 DICEMBRE 2023)

Oggetto: modifica art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 133/A del 21 Dicembre 2023 della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A DEL 21 DICEMBRE 2023)

Oggetto: modifiche al Regolamento del Settore Tecnico.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 135/A del 21 Dicembre 2023 della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A DEL 21 DICEMBRE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 186/A e 188/A del 1° giugno 2023, e nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023 che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2023, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di stabilire il periodo dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024 per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A DEL 21 DICEMBRE 2023)

Il Consiglio Federale

− nella riunione del 20 dicembre 2023;

− preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i soggetti partecipanti al Campionato Carnico di calcio a 11, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di società;

− tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale, impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini;

ha deliberato

di fissare i termini come segue:

a) Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

Calciatori e calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.), può essere effettuato fino al 30 giugno 2024.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso il Comitato, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Si precisa che le variazioni di tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” non potranno essere effettuate

- da lunedì 1° luglio 2024 a giovedì 31 ottobre 2024.

b) Calciatori tesserati a titolo temporaneo

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2024, con rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza.

c) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”

Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età entro il 30 giugno 2024, tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2023/2024, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 ottobre 2024.

d) Calciatori Stranieri (art. 40 quater, comma 1, N.O.I.F.)

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2024.

e) Calciatori svincolati (art. 32 Bis delle N.O.I.F.)

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2024, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 32 bis delle N.O.I.F.;

f) Decadenza dal tesseramento per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)

Le liste di svincolo devono essere inoltrate da parte delle Società Carniche:

- da giovedì 1° febbraio 2024 a lunedì 12 febbraio 2024.

g) Decadenza dal tesseramento per accordo (art. 108 N.O.I.F.)

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 ottobre 2024.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da venerdì 1° novembre 2024.

h) Trasferimenti di calciatori nell'ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:

- da venerdì 1° marzo 2024 a lunedì 11 marzo 2024.

i) Decadenza del tesseramento per la stipulazione di contratto da "professionista"

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, Serie B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024.

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)

j) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni

- da giovedì 1° febbraio 2024 a giovedì 15 febbraio 2024.

I calciatori tesserati, a far data dal 1° luglio 2024 in poi, da Società partecipanti al Campionato Carnico, potranno, comunque, essere utilizzati nell'attività a livello dilettantistico organizzata dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo nella stagione sportiva 2023/2024, la cui scadenza è prorogata al 31 ottobre 2024.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.12.2023 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO)

Svincoli per risoluzione contrattuale ex art. 117bis N.O.I.F.
A seguito segnalazioni da parte delle Società affiliate in merito a Tesserati che, regolarmente ratificati dagli Uffici Tesseramento Regionali, non risultano visibili nelle liste per la risoluzione consensuale ex art. 117 bis, delle NOIF, o diversamente, nonostante abbiano allegato alla pratica il contratto di lavoro sportivo, non risulta spuntato il *flag* "contratto".

Si tratta di pratiche istruite nel periodo temporale antecedente all'aggiornamento dei sistemi informatici rispetto alle novità normative introdotte con il D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.

Per risolvere la problematica è necessario effettuare una pratica di aggiornamento contratto (dal menù tesseramento scegliere "aggiornamento contratto sportivo"). Successivamente, selezionare il Tesserato che si desidera aggiornare, spuntare il *flag* "contratto", indicare la data di scadenza del

vincolo, inserire la documentazione originariamente allegata alla pratica (contratto e dichiarazione sostitutiva del visto di esecutività), firmare ed inviare la pratica.

Una volta ratificato, il tesseramento sarà, oltre che regolarizzato ai fini del tesseramento stesso, visibile nelle liste per la risoluzione consensuale art. 117 bis, delle NOIF.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 232 DEL 21 DICEMBRE 2023)

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto di sostituire la disposizione contenuta nel paragrafo 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., pubblicato il 1° Luglio 2023, recante il seguente letterale tenore:

"L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di "puro settore" avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base."

con la seguente:

"L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2023** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di "puro settore" avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base."

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 21 DICEMBRE 2023)

Oggetto: modifica al Titolo VI delle NOIF.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 243 del 21 Dicembre 2023 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 21 DICEMBRE 2023)

Oggetto: modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 244 del 21 Dicembre 2023 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.12.2023 del Comitato Regionale Puglia

SEGRETERIA

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.Lgs. 36/2021 E 120/2003
Nuova Funzione sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. "**riforma dello sport**". La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d'ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione "**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**" sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell'apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con **Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto** (disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione "servizi" - "modulistica" - "affiliazioni") che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

Per ulteriori informazioni sulle modalità riferite alla nuova funzione attivata sul portale anagrafe F.I.G.C. denominata "**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**" le Società potranno contattare il seguente numero telefonico: 0805699013 (Rossiello Antonio)

RAPPRESENTATIVE

Con un apposito Comunicato Ufficiale in uscita domani, 29 dicembre 2023, saranno pubblicati gli elenchi dei calciatori convocati per i primi raduni di selezione delle Rappresentative regionali maschili Juniores U19, Allievi U17 e Giovanissimi U15, in preparazione al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 che avrà luogo dal 22 al 29 marzo 2024 in Liguria.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

Richiesta variazioni gare

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale/Provinciale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo**

svolgimento della gara.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

Rivio gare

Si comunica, alla Società dipendenti, che verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, **SOLO SE PROVVISTE DI DATA ED ORA DEL RINVIO COSI COME DA MODULISTICA ALLEGATA A QUESTO COMUNICATO.**
All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

Distinte

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Provinciali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche introdotte dall'Art. 30 "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.
Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.
Under 14: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 -16
E GIOVANISSIMI UNDER 15-14
SECONDA FASE PROVINCIALE

ORGANICI PROVVISORI
2° FASE PROVINCIALE
UNDER 17

- A.S.D. FENICKS BARI
- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL
- ACADEMY GIOVINAZZO
- AGON CLUB ALTAMURA
- ARCOBALENO TRIGGIANO
- ATLETICO ACQUAVIVA
- ATLETICO CASAMAXIMA
- AVANTI ALTAMURA
- BELLAVISTA
- BORGOROSSO MOLFETTA
- BORGOROSSO MOLFETTA sq.B
- CALCIOMANIA
- FOOTBALL ACQUAVIVA
- FOOTBALLITE ADELFIA
- FREE TIME AZZURRO
- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
- INTESA SPORT CLUB BARI
- INVICTUS LAM ACCADEMY
- IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B
- IST. DI CAGNO ABBRESCIA
- KIDS CLUB CONVERSANO
- LEVANTE BITRITTO
- MOLFETTA CALCIO

- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
- NICASSIO
- NICK CALCIO BARI
- OLIMPIA BITONTO
- PALO FOOTBALL CLUB
- PASSEPARTOUT AURORA BARI
- PELLEGRINO SPORT C.5
- POLIMNIA CALCIO
- POLISPORTIVA NOCI
- PRO GIOVENTU NOICATTARO
- RUVESE
- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
- SANTERAMO CALCIO
- SPORTLANDIA
- TORITTO
- VIRTUS MOLA CALCIO
- VIRTUS MOLA CALCIO sq.B
- VIRTUS PALO

UNDER 16

- AGON CLUB ALTAMURA
- BELLAVISTA
- BRUNO SOCCER SCHOOL
- CALCIOMANIA
- NICK CALCIO BARI
- OLIMPIA BITONTO
- REAL OLIMPIA GRAVINA
- SANTO STEFANO MODUGNO
- TORITTO
- VIRTUS MOLA CALCIO

UNDER 15

- A.S.D. FENICKS BARI
- ACADEMY CALCIO ALBEROsq.B
- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL
- ACADEMY GIOVINAZZO
- ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA
- AGON CLUB ALTAMURA
- ARCOBALENO TRIGGIANO
- ARCOBALENO TRIGGIANO sq.B
- ATLETICO CASAMAXIMA
- ATLETICO MOLFETTA
- ATLETICO NOCI
- AVANTI ALTAMURA
- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL

- BARI S.P.A.
- BARI S.P.A. sq.B
- CALCIO RAGAZZI VALENZANO
- EVOLUTION ALTAMURA
- FOOTBALL ACQUAVIVA
- FOOTBALLITE ADELFIA
- FORTITUDO A.D.
- FREE TIME AZZURRO
- FREE TIME AZZURRO sq.B
- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
- INTESA SPORT CLUB BARI
- IST. DI CAGNO ABBRESCIA
- KIDS CLUB CONVERSANO
- LEVANTE BITRITTO
- MOLFETTA CALCIO
- MONOSPOLIS
- NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B
- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
- NEW GENERATION CAPURSELLO
- NICASSIO
- NICK CALCIO BARI
- OLIMPIA BITONTO
- PALO FOOTBALL CLUB
- PASSEPARTOUT AURORA BARI
- PELLEGRINO SPORT C.5
- POLIMNIA CALCIO
- POLISPORTIVA NOCI
- PRO CALCIO BARI
- PRO GIOVENTU NOICATTARO
- RUVESE
- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
- SANTERAMO CALCIO
- SPORT GIOVANILE MOLFETTA
- SPORTLANDIA
- TORITTO
- VIRTUS PALESE CALCIO
- VIRTUS PALO
- VIRTUS PALO sq.B

UNDER 14

- ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA
- ACCADEMIA CALCIO MOLA
- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
- AGON CLUB ALTAMURA
- ATLETICO ACQUAVIVA
- BELLAVISTA
- BRUNO SOCCER SCHOOL
- DIMATEAM
- ESPERIA MONOPOLI A R.L.

- EVOLUTION ALTAMURA
- EVOLUTION ALTAMURA sq.B
- FORTITUDO A.D.
- FREE TIME AZZURRO
- INTESA SPORT CLUB BARI
- KIDS CLUB CONVERSANO
- LA QUERCIA
- LEVANTE ACADEMY
- LEVANTE AZZURRO S.R.L.
- LEVANTE BITRITTO
- MONOSPOLIS
- NEW TEAM TERLIZZI
- NICK CALCIO BARI
- OLIMPIA BITONTO
- PRO GIOVENTU NOICATTARO
- REAL OLIMPIA GRAVINA
- SANTO STEFANO MODUGNO
- SPORT GIOVANILE MOLFETTA
- TORITTO
- VIRTUS PALESE CALCIO

Comunicato Ufficiale n. 49 del 26.09.2023 del Comitato Regionale Puglia e n. 12 del 5.10.2023 della Delegazione di Bari

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE U17 E U15

INIZIO CAMPIONATI: A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2023 *(*)*

(*) L'inizio dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 è a completa discrezione di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale a partire dalla data sopra indicata.

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI**: **ALLIEVI U17 → N. 196**
  GIOVANISSIMI U15 → N. 240

- **N. GIRONI**: *La formulazione dei gironi e dei calendari viene demandata alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali territorialmente competenti (si consiglia di prendere visione dei rispettivi Comunicati Ufficiali).*

- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE**: **48**

- **N. PROMOZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** Le promozioni si ottengono matematicamente dividendo il totale delle squadre iscritte per ciascun campionato (196 Allievi e 240 Giovanissimi) per le squadre che si qualificheranno al secondo livello regionale (48). Il numero delle squadre iscritte a ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale viene ripartito per il **coefficiente** ottenuto dalla divisione **(4,083 Allievi e 5 Giovanissimi)**, ottenendo il numero delle promozioni attribuite a ciascuna Delegazione LND territorialmente competente.

  Per arrotondare il totale delle promozioni di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sono stati presi in considerazione i numeri decimali più alti (dopo la virgola) come si evince dalle tabelle sotto riportate ↓

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17			
DELEGAZIONE	**N. SQUADRE**	**N. PROMOZIONI**	
BARI	**54**	13,22	13
BAT	**27**	**6,61**	**7**
BRINDISI	**19**	**4,65**	**5**
FOGGIA	**31**	**7,59**	**8**
LECCE	**18**	4,40	4
TARANTO	**26**	6,36	6
MAGLIE	**21**	5,14	5
TOTALE	**196**	45 *(+3)*	**48**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15			
DELEGAZIONE	**N. SQUADRE**	**N. PROMOZIONI**	
BARI	68	**13,6** ***(*)***	14
BAT	27	5,4	5
BRINDISI	30	6	6
FOGGIA	34	**6,8**	7
LECCE	30	6	6
TARANTO	28	**5,6** ***(*)***	6
MAGLIE	23	4,6	4
TOTALE	**240**	45 *(+3)*	**48**

(*) ***Il calcolo del numero delle promozioni ha prodotto un ex aequo nelle provincie di Bari, Taranto e Maglie. Dovendo ripescare 3 Società, si è ritenuto opportuno procedere in tal senso:***
- Delegazione di Foggia (ammessa per decimale più alto);
- Delegazioni Bari e Taranto (ammesse per maggiori squadre iscritte alla competizione).

N.B. ***Le squadre vincenti i rispettivi gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE si qualificheranno al SECONDO LIVELLO REGIONALE. Per determinare le ulteriori squadre qualificate, le Delegazioni territorialmente competenti adotteranno i criteri previsti dall'Art. 51 delle N.OI.F. salvo indicazioni differenti pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.***

CAMPI DA GIOCO CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 S.S. 2023/2024

✓ **IL CAMPO DA GIOCO abbinato a ciascuna Società iscritta può subire delle variazioni o sospensioni alla disputa dell'attività agonistica a seguito della valutazione affidata all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia-LND, pertanto si invitano le Società all'immediato controllo dell'omologazione della propria struttura. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Impianti Sportivi del Comitato Regionale, dal lunedì al venerdì, allo 080.5699016.**

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE U16

INIZIO TORNEO: A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2023 *(*)*

(*) L'inizio del Torneo Giovanissimi U16 è a completa discrezione di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale a partire dalla data sopra indicata.

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI**: **ALLIEVI U16 → N. 31**

- **SUDDIVISIONE SQUADRE PER DELEGAZIONE PROVINCIALE E/O DISTRETTUALE**

- **BARI (13) + BAT (2): N. 15**
- **FOGGIA: N. 6**
- **TARANTO (2) + BRINDISI (2): N. 4**
- **LECCE (5) + MAGLIE (2): N. 6**

- **N. GIRONI**: *La formulazione dei gironi e dei calendari viene demandata alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali territorialmente competenti (si consiglia di prendere visione dei rispettivi Comunicati Ufficiali).*

- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE**: **12**

- **N. PROMOZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** Le promozioni si ottengono matematicamente dividendo il totale delle squadre iscritte al torneo (31 Allievi) per le squadre che si qualificheranno al secondo livello regionale (12). Il numero delle squadre iscritte a ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale viene ripartito per il **coefficiente** ottenuto dalla divisione **(2,583)**, ottenendo il numero delle promozioni attribuite a ciascuna Delegazione LND territorialmente competente.

  Per arrotondare il totale delle promozioni di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sono stati presi in considerazione i numeri decimali più alti (dopo la virgola) come si evince dalle tabelle sotto riportate ↓

TORNEO ALLIEVI UNDER 16			
DELEGAZIONE	**N. SQUADRE**	**N. PROMOZIONI**	
BA + BAT	**15**	**5,807**	**6**
FOGGIA	**6**	2,322	2
TA + BR	**4**	**1,548**	**2**
LE + MAG	**6**	2,322	2
TOTALE	**32**	10 *(+2)*	**12**

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE U14

INIZIO TORNEO: A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2023 *(*)*

(*) L'inizio del Torneo Giovanissimi U14 è a completa discrezione di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale a partire dalla data sopra indicata.

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI**: **GIOVANISSIMI U14 → N. 95**

- **SUDDIVISIONE SQUADRE PER DELEGAZIONE PROVINCIALE E/O DISTRETTUALE**

- **BARI: N. 28**

- **BAT:** **N. 12**
- **BRINDISI:** **N. 5**
- **FOGGIA:** **N. 21**
- **LECCE:** **N. 13**
- **MAGLIE:** **N. 8**
- **TARANTO:** **N. 8**

- **N. GIRONI**: *La formulazione dei gironi e dei calendari viene demandata alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali territorialmente competenti (si consiglia di prendere visione dei rispettivi Comunicati Ufficiali).*

- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE**: **24**

- **N. PROMOZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** Le promozioni si ottengono matematicamente dividendo il totale delle squadre iscritte al torneo (95 Giovanissimi) per le squadre che si qualificheranno al secondo livello regionale (24). Il numero delle squadre iscritte a ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale viene ripartito per il **coefficiente** ottenuto dalla divisione **(3,958)**, ottenendo il numero delle promozioni attribuite a ciascuna Delegazione LND territorialmente competente.

  Per arrotondare il totale delle promozioni di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sono stati presi in considerazione i numeri decimali più alti (dopo la virgola) come si evince dalle tabelle sotto riportate ↓

TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14			
DELEGAZIONE	**N. SQUADRE**	**N. PROMOZIONI**	
BARI	**28**	7,07	7
BAT	**12**	3,03	3
BRINDISI	**5**	1,26	1
FOGGIA	**21**	**5,30**	**6**
LECCE	**13**	3,28	3
MAGLIE	**8**	2,02	2
TARANTO	**8**	2,02	2
TOTALE	**95**	23 *(+1)*	**24**

QUALIFICAZIONE ALLA SECONDA FASE REGIONALE

- **Under 17**

Come stabilito dall'articolo 21 delle NOIF, accedono alla seconda fase regionale le prime dieci classificate dei gironi eliminatori da "A" a "L" più le migliori tre seconde tra tutti i gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.:
- sorteggio

Nel caso in cui una compagine vincitrice non abbia i requisiti per partecipare al secondo livello regionale, sulla base dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2023/2024 introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 25 luglio 2023 SGS e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2023 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si procederà al ripescaggio della squadra immediatamente successiva nella classifica del girone, avente i requisiti per partecipare alla predetta fase regionale.

- **Under 15**

Accedono alla seconda fase regionale le prime undici classificate dei gironi eliminatori da "A" a "M" (i gironi N-O sono composti da società non facenti classifica) più le tre migliori seconde tra tutti i gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.:
- sorteggio

Nel caso in cui una compagine vincitrice non abbia i requisiti per partecipare al secondo livello regionale, sulla base dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2023/2024 introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 25 luglio 2023 SGS e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2023 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si procederà al ripescaggio della squadra immediatamente successiva nella classifica del girone, avente i requisiti per partecipare alla predetta fase regionale.

- **Under 16**

Accedono alla seconda fase regionale le prime e le seconde classificate dei gironi eliminatori da "A" a "C" che saranno determinate, in caso di parità per i secondi posti secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.:
- sorteggio

- **Under 14**

Accedono alla seconda fase regionale le prime cinque classificate dei gironi eliminatori da "A" a "E" più le due migliori seconde tra tutti i gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate) ;
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.:
- sorteggio

Comunicato Ufficiale n. 19 del 16.11.2023 della Delegazione di Bari

Per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE di ciascuna competizione saranno tenuti in considerazione i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la s.s. 2023/2024 contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 18 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato il 25 luglio 2022 (oltre a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 21 luglio 2022 e n. 1 del 7 luglio 2023).

Di seguito l'elenco delle società che non hanno i requisiti per accedere alla fase regionale:

Allievi Under 17

- A.S.D. FENICKS BARI affiliata nella s.s. 2023/2024
- ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO affiliata nella s.s. 2023/2024
- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- POLIMNIA CALCIO mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- REAL PUTIGNANO mancata partecipazione Allievi, Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- RUVESE mancata partecipazione Allievi, Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- VIRTUS MOLA CALCIO mancata partecipazione Allievi, Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- VIRTUS PALO mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023

Giovanissimi Under 15

- A.S.D. FENICKS BARI affiliata nella s.s. 2023/2024
- ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO affiliata nella s.s. 2023/2024
- ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- ALL STARS mancata partecipazione all'attività Giovanissimi nella s.s. 2022/2023
- ESPERIA FOOTBALL CLUB mancata partecipazione all'attività Allievi e Giovanissimi nella s.s. 2022/2023
- EVOLUTION ALTAMURA mancata partecipazione all'attività Allievi e Giovanissimi nella s.s. 2022/2023
- FOOTBALL ACADEMY GIOIA mancata partecipazione all'attività Allievi e Giovanissimi nella s.s. 2022/2023
- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- MONOSPOLIS mancata partecipazione all'attività Allievi nella s.s. 2022/202
- NEW GENERATION CAPURSELLO affiliata nella s.s. 2023/2024
- PAOLO DIGIORGIO mancata partecipazione all'attività Allievi e Giovanissimi nella s.s. 2022/2023
- POLIMNIA CALCIO mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- REAL PUTIGNANO mancata partecipazione Allievi, Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- RUVESE mancata partecipazione Allievi, Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023
- SPORT GIOVANILE MOLFETTA mancata partecipazione all'attività Giovanissimi nella s.s. 2022/2023
- VIRTUS PALO mancata partecipazione a Pulcini ed Esordienti nella s.s. 2022/2023

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 – 16 E GIOVANISSIMI UNDER 15 -14
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

SOCIETÀ ASPIRANTI SECONDO LIVELLO REGIONALE

Si pubblicano gli elenchi delle Società che ambiscono ad accedere al SECONDO LIVELLO REGIONALE dei Campionati Allievi Under 17-16 e Giovanissimi Under 15-14 s.s. 2023/2024 sulla base dei risultati maturati al termine del Primo Livello Provinciale e della relativa formulazione delle classifiche ufficiali.

L'elenco potrebbe subire delle variazioni a seguito del controllo (che sarà effettuato dal Comitato Regionale Puglia LND) sui criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2023/2024 introdotti dal Comunicato Ufficiale n. . 18 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato il 25 luglio 2022 (oltre a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 21 luglio 2022 e n. 1 del 7 luglio 2023).

.

Si invitano pertanto le Società in elenco a prendere visione dei prossimi Comunicati Ufficiali del C.R. Puglia LND per quanto riguarda la pubblicazione degli ORGANICI DEFINITIVI dei Campionati Regionali Allievi U17-16 e Giovanissimi U15-14 della stagione sportiva 2023/2024.

ALLIEVI UNDER 17

Le squadre sotto evidenziate accedono alla fase regionale:

- S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L.
- A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA
- A.S.D. LEVANTE BITRITTO
- A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO
- A.S.D. NICK CALCIO BARI
- A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI
- U.S.D. OLIMPIA BITONTO
- A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO
- A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
- S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.

• 2 A.S.D. MOLFETTA CALCIO	2,500 (per differenza reti)
• 2 A.S.D. PRO CALCIO BARI	2,500
• 2 A.S.D. TORITTO	2,250
• 2 A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	2.200*
• 2 A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA	2,000
• 2 A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA	1,666 (per differenza reti)
• 2 A.S.D. PRO GIOVENTU NOICATTARO	1,666
• 2 F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	escluso vedi paragrafo precedente
• 2 A.S.D. REAL PUTIGNANO	escluso vedi paragrafo precedente
• 2 A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO	escluso vedi paragrafo precedente

- *A seguito della ratifica di un risultato riportato in maniera errata

ALLIEVI UNDER 16

Le squadre sotto evidenziate accedono alla fase regionale:

- A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO
- S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.
- A.S.D. REAL PUTIGNANO

- 2 A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
- 2 A.S.D. INVICTUS LAM ACCADEMY
- 2 A.S.D. PRO CALCIO BARI

GIOVANISSIMI UNDER 15

Le squadre sotto evidenziate accedono alla fase regionale:

- A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
- A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA
- A.S.D.LEVANTE BITRITTO
- A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO
- A.S.D.NICK CALCIO BARI
- A.S.D.MOLFETTA CALCIO
- A.S.D. INVICTUS LAM ACCADEMY
- S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.
- A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO
- S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.
- A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA

- 2 U.S.D.OLIMPIA BITONTO 2,625
- 2 A.S.D. CALCIO PROMOTION 2,500
- 2 A.S.D.ATLETICO MOLFETTA 2,400
- 2 A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO 2,375
- 2 A.S.D. NICASSIO 2,250
- A.S.D. FREE TIME AZZURRO 2,000 (per differenza reti)
- A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA 2,000 (per differenza reti)
- 2 A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL 2,000 (per differenza reti)
- 2 A.S.D. ATLETICO NOCI 1,875
- 2 A.D.P. ATLETICO CASAMAXIMA 1,666
- 2 POL. FORTITUDO A.D. 1,625

GIOVANISSIMI UNDER 14

Le squadre sotto evidenziate accedono alla fase regionale:

- S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L
- S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L
- A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI
- A.S.D. PRO CALCIO BARI.
- A.S.D. INVICTUS LAM ACCADEMY

- 2 A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO 2,625
- 2 A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO 2,250
- 2 A.S.D. REAL OLMIPIA GRAVINA 2,200
- 2 A.S.D. NICK CALCIO BARI 2,100
- 2 A.S.D. TORITTO 2,000

CLASSIFICHE

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.	21	8	7	0	1	43	10	33	0
2	A.S.D.REAL PUTIGNANO	19	8	6	1	1	29	7	22	0
3	A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO	13	8	4	1	3	28	12	16	0
4	SSDARLSPORTLANDIA	3	8	1	0	7	13	25	12-	0
5	ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	3	8	1	0	7	5	64	59-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA	20	10	6	2	0	26	5	21	0
2	F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	19	10	6	1	1	24	14	10	0
3	A.S.D.SANTERAMO CALCIO	13	10	4	1	3	25	19	6	0
4	A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	3	10	1	0	7	8	24	16-	0
5	A.S.D.CALCIO PROMOTION	3	10	1	0	7	11	32	21-	0
6	sq.B *SANTERAMO CALCIO	sq.B 0	10	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.LEVANTE BITRITTO	23	10	7	2	1	39	12	27	0
2	A.S.D.NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	22	10	7	1	2	36	18	18	0
3	A.S.D.FOOTBALL ACQUAVIVA	14	10	4	2	4	23	15	8	0
4	A.S.D.AVANTI ALTAMURA	10	10	3	1	6	10	22	12-	0
5	A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5	10	10	3	1	6	13	29	16-	0
6	A.D.P.ATLETICO CASAMAXIMA	7	10	2	1	7	9	34	25-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE D

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	21	8	7	0	1	38	12	26	0
2	A.S.D.TORITTO	18	8	6	0	2	34	14	20	0
3	POL.D.BELLAVISTA	12	8	4	0	4	24	19	5	0
4	A.S.D. FENICKS BARI	9	8	3	0	5	22	29	7-	0
5	U.S.D.ACADEMY GIOVINAZZO	0	8	0	0	8	14	58	44-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE E

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.NICK CALCIO BARI	18	8	6	0	0	35	4	31	0
2	A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO	10	8	3	1	2	16	8	8	0
3	A.S.D.NICASSIO	7	8	2	1	3	15	14	1	0
4	A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB	0	8	0	0	6	2	42	40-	0
5	sq.B *OLIMPIA BITONTO sq.B	0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE F

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI	15	8	5	0	1	32	4	28	0
2	A.S.D.MOLFETTA CALCIO	15	8	5	0	1	31	4	27	0
3	A.S.D.BORGOROSSO MOLFETTA	6	8	2	0	4	18	19	1-	0
4	U.S.D.RUVESE	0	8	0	0	6	2	56	54-	0
5	sq.B *BORGOROSSO MOLFETTA sq.B	0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE G

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S.D.OLIMPIA BITONTO	15	8	5	0	1	24	2	22	0
2	A.S.D.PRO CALCIO BARI	15	8	5	0	1	24	6	18	0
3	A.S.D.INVICTUS LAM ACCADEMY	6	8	2	0	4	11	10	1	0
4	A.S.D.VIRTUS PALO	0	8	0	0	6	3	44	41-	0
5	sq.B *IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE H

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO	18	8	6	0	0	28	4	24	0
2	A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA	10	8	3	1	2	18	9	9	0
3	A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI	4	8	1	1	4	6	25	19-	0
4	A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO	2	8	0	2	4	9	23	14-	0
5	sq.B *LEVANTE BITRITTO sq.B	0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE I

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	16	8	5	1	0	20	5	15	0
2 A.S.D.VIRTUS MOLA CALCIO	12	8	4	0	2	27	12	15	0
3 A.S.D.POLIMNIA CALCIO	4	8	1	1	4	8	27	19-	0
4 A.S.D.CALCIOMANIA	3	8	1	0	5	9	20	11-	0
5 sq.B *VIRTUS MOLA CALCIO sq.B	0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE L

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.	24	8	8	0	0	51	4	47	0
2 A.S.D.FOOTBALLITE ADELFIA	16	8	5	1	2	39	14	25	0
3 A.S.D.POLISPORTIVA NOCI	11	8	3	2	3	24	19	5	0
4 A.S.D.ATLETICO ACQUAVIVA	4	8	1	1	6	16	36	20-	0
5 POL. FORTITUDO A.D.	3	8	1	0	7	2	59	57-	0

* = FUORI CLASSIFICA

ALLIEVI UNDER 16

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	18	8	5	3	0	29	7	22	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	17	8	5	2	1	36	9	27	0
3 POL.D.BELLAVISTA	16	8	5	1	2	21	17	4	0
4 A.S.D.BRUNO SOCCER SCHOOL	3	8	1	0	7	20	32	12-	0
5 A.S.D.REAL BISCEGLIE	3	8	1	0	7	5	46	41-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.	20	8	7	0	1	50	3	47	1
2 A.S.D.INVICTUS LAM ACCADEMY	16	8	5	1	2	23	13	10	0
3 A.S.D.REAL OLIMPIA GRAVINA	13	8	4	1	3	12	10	2	0
4 A.S.D.TORITTO	4	8	1	1	6	8	37	29-	0
5 A.S.D.ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	3	8	1	1	6	5	35	30-	1

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REAL PUTIGNANO	22	8	7	1	0	36	6	30	0
2 A.S.D.PRO CALCIO BARI	17	8	5	2	1	32	7	25	0
3 A.S.D.NICK CALCIO BARI	13	8	4	1	3	28	14	14	0
4 A.S.D.FREE TIME AZZURRO	2	8	0	2	6	7	40	33-	0
5 A.S.D.VIRTUS MOLA CALCIO	1	8	0	2	6	6	42	36-	1

* = FUORI CLASSIFICA

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	21	8	7	0	1	60	9	51	0
2	A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO	19	8	6	1	1	25	7	18	0
3	ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	13	8	4	1	3	17	26	9-	0
4	A.S.D.POLISPORTIVA NOCI	3	8	1	0	7	7	33	26-	0
5	A.S.D.POLIMNIA CALCIO	3	8	1	0	7	7	41	34-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA	26	10	8	2	0	34	8	26	0
2	A.S.D.CALCIO PROMOTION	25	10	8	1	1	22	9	13	0
3	A.S.D.SANTERAMO CALCIO	16	10	5	1	4	20	19	1	0
4	A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	14	10	4	2	4	25	19	6	0
5	A.S.D.ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	3	10	1	0	9	11	31	20-	0
6	F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	3	10	1	0	9	3	29	26-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.LEVANTE BITRITTO	25	10	8	1	1	40	7	33	0
2	A.S.D.FREE TIME AZZURRO	20	10	6	2	2	34	11	23	0
3	A.S.D.NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	18	10	5	3	2	29	12	17	0
4	A.S.D.AVANTI ALTAMURA	13	10	4	1	5	24	21	3	0
5	A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5	10	10	3	1	6	35	29	6	0
6	A.S.D.PAOLO DIGIORGIO	0	10	0	0	10	4	86	82-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE D

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	24	8	8	0	0	56	8	48	0
2	A.S.D.BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	16	8	5	1	2	20	13	7	0
3	A.S.D.TORITTO	12	8	4	0	4	31	18	13	0
4	A.S.D.BITETTO	7	8	2	1	5	21	28	7-	0
5	A.S.D.ESPERIA FOOTBALL CLUB	0	8	0	0	8	2	63	61-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE E

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.NICK CALCIO BARI	21	8	7	0	1	61	3	58	0
2	A.S.D.NICASSIO	18	8	6	0	2	45	11	34	0
3	A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO	15	8	5	0	3	23	20	3	0
4	A.S.D.MONOSPOLIS	6	8	2	0	6	19	28	9-	0
5	NEW GENERATION CAPURSELLO	0	8	0	0	8	3	89	86-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE F

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.MOLFETTA CALCIO	25	10	8	1	1	27	8	19	0
2	A.S.D.ATLETICO MOLFETTA	24	10	8	0	2	26	7	19	0
3	A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI	15	10	5	0	5	29	18	11	0
4	A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI	12	10	4	0	6	20	31	11-	0
5	A.S.D.SPORT GIOVANILE MOLFETTA	7	10	2	1	7	7	27	20-	0
6	U.S.D.RUVESE	5	10	1	2	7	7	25	18-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE G

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.INVICTUS LAM ACCADEMY	21	8	7	0	1	47	6	41	0
2	U.S.D.OLIMPIA BITONTO	21	8	7	0	1	29	6	23	0
3	A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB	10	8	3	1	4	13	21	8-	0
4	A.S.D.VIRTUS PALO	4	8	1	1	6	9	32	23-	0
5	U.S.D.ACADEMY GIOVINAZZO	3	8	1	0	7	8	41	33-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE H

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.	19	8	6	1	1	23	6	17	0
2	A.S.D.ATLETICO NOCI	15	8	4	3	1	14	12	2	0
3	A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO	8	8	2	2	4	12	13	1-	0
4	A.S.D.REAL PUTIGNANO	7	8	2	2	4	8	13	5-	1
5	SSDARLSPORTLANDIA	5	8	1	2	5	6	19	13-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE I

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO	24	8	8	0	0	62	4	58	0
2	A.S.D.FOOTBALLITE ADELFIA	16	8	5	1	2	27	11	16	0
3	A.S.D.SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	9	8	3	0	5	19	29	10-	0
4	A.S.D. FENICKS BARI	9	8	3	0	5	9	30	21-	0
5	A.S.D.CALCIO RAGAZZI VALENZANO	1	8	0	1	7	5	48	43-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE L

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.	24	8	8	0	0	85	0	85	0
2	POL. FORTITUDO A.D.	13	8	4	1	3	14	18	4-	0
3	A.S.D.FOOTBALL ACADEMY GIOIA	10	8	3	1	4	19	37	18-	0
4	A.S.D.FOOTBALL ACQUAVIVA	7	8	2	1	5	11	32	21-	0
5	A.S.D.EVOLUTION ALTAMURA	1	8	0	1	7	3	51	48-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE M

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA	18	8	6	0	0	53	2	51	0
2 A.D.P.ATLETICO CASAMAXIMA	10	8	3	1	2	20	30	10-	0
3 A.S.D.PRO CALCIO BARI	7	8	2	1	3	27	9	18	0
4 A.S.D.ALL STARS	0	8	0	0	6	5	64	59-	0
5 sq.B *BARI S.P.A.	sq.B 0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE N

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 sq.B *IST. DI CAGNO ABBRESC	sq.B 0	8	0	0	0	0	0	0	0
2 sq.B *ARCOBALENO TRIGGIANO	sq.B 0	8	0	0	0	0	0	0	0
3 sq.B *OLIMPIA BITONTO	sq.B 0	8	0	0	0	0	0	0	0
4 sq.B *AGON CLUB ALTAMURA	sq.B 0	8	0	0	0	0	0	0	0
5 sq.B *SPORT GIOVANILE MOLFE	sq.B 0	8	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE O

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 sq.B *ACCADEMIA CALCIO MONO	sq.B 0	5	0	0	0	0	0	0	0
2 sq.B *FREE TIME AZZURRO	sq.B 0	5	0	0	0	0	0	0	0
3 sq.B *LEVANTE BITRITTO	sq.B 0	6	0	0	0	0	0	0	0
4 S.S.C.*BARI S.P.A.	0	6	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOVANISSIMI UNDER 14

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.	22	10	7	1	2	37	12	25	0
2 A.S.D.NICK CALCIO BARI	21	10	6	3	1	42	18	24	0
3 A.S.D.LA QUERCIA	19	10	6	1	3	28	20	8	0
4 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MOLA	15	10	4	3	3	21	22	1-	0
5 A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO	8	10	2	2	6	19	32	13-	0
6 ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	0	10	0	0	10	16	59	43-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.	30	10	10	0	0	66	8	58	0
2 A.S.D.REAL OLIMPIA GRAVINA	22	10	7	1	2	37	23	14	0
3 A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA	14	10	4	2	4	22	23	1-	0
4 A.S.D.FOOTBALL CLUB SANTERAMO	9	10	3	0	7	15	29	14-	0
5 POL. FORTITUDO A.D.	7	10	2	1	7	20	46	26-	0
6 A.S.D.DIMATEAM	6	10	2	0	8	13	44	31-	0

*---------- * = FUORI CLASSIFICA ----------*

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.NEW TEAM TERLIZZI	25	10	8	1	1	28	5	23	0
2 A.S.D.TORITTO	20	10	6	2	2	22	13	9	0
3 A.S.D.LEVANTE ACADEMY	19	10	6	1	3	24	12	12	0
4 A.S.D.EVOLUTION ALTAMURA	12	10	3	3	4	22	19	3	0
5 A.S.D.LEVANTE BITRITTO	10	10	3	1	6	27	26	1	0
6 A.S.D.SANTO STEFANO MODUGNO	0	10	0	0	10	8	56	48-	0

*---------- * = FUORI CLASSIFICA ----------*

GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.PRO CALCIO BARI	21	8	7	0	1	45	9	36	0
2 A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO	21	8	7	0	1	37	7	30	0
3 A.S.D.BRUNO SOCCER SCHOOL	9	8	3	0	5	26	30	4-	0
4 POL.D.BELLAVISTA	9	8	3	0	5	24	28	4-	0
5 A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI	0	8	0	0	8	5	63	58-	0

*---------- * = FUORI CLASSIFICA ----------*

GIRONE E

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.INVICTUS LAM ACCADEMY	24	8	8	0	0	55	6	49	0
2 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	18	8	6	0	2	47	12	35	0
3 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	12	8	4	0	4	20	24	4-	0
4 A.S.D.MONOSPOLIS	4	8	1	1	6	3	34	31-	0
5 A.S.D.ATLETICO ACQUAVIVA	1	8	0	1	7	3	52	49-	0

*---------- * = FUORI CLASSIFICA ----------*

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo e-mail (cp.bari@lnd.it) attraverso l'apposito modulo allegato al comunicato nr 11 del 28/09/2023

PROGRAMMA GARE

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario

pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio cosi come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

Terza Categoria Bari

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SOCCER RUVO	CALCIO PROMOTION	A	06/01/2024 17:00	CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR	RUVO DI PUGLIA
EAGLES BISCEGLIE	ACADEMY GIOVINAZZO	A	07/01/2024 09:00	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR	BISCEGLIE
FOOTBALL ACQUAVIVA	WARRIORS CALCIO BARI	A	07/01/2024 15:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.	NEW CARPEDIEM	A	07/01/2024 14:30	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
TERRIBILE SOCCER	FULGOR MOLFETTA 2009	A	07/01/2024 18:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17

Errata corrige gara del 15/10/2023

Si provvede a rettificare il risultato, e la classifica, della gara evidenziata in quanto per mero errore materiale è stata riportata invertito.

GIRONE C - 1 Giornata - A			
(1) AVANTI ALTAMURA	- PELLEGRINO SPORT C.5	1 - 0	
FOOTBALL ACQUAVIVA	- LEVANTE BITRITTO	2 - 2	
(1) NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	- ATLETICO CASAMAXIMA	**4 - 1**	

(1) - disputata il 14/10/2023

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE L - 4 Giornata - R			
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- POLISPORTIVA NOCI	8 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - R			
AGON CLUB ALTAMURA	- CALCIO PROMOTION	7 - 0	

GIRONE G - 5 Giornata - R			
INVICTUS LAM ACCADEMY	- OLIMPIA BITONTO	0 - 2	
(1) IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	- VIRTUS PALO	3 - 3	

(1) - disputata il 18/12/2023

GIOVANISSIMI UNDER 14

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- KIDS CLUB CONVERSANO	4 - 3	

GIRONE B - 5 Giornata - R			
DIMATEAM	- AGON CLUB ALTAMURA	1 - 0	

GIRONE C - 5 Giornata - R			
(1) EVOLUTION ALTAMURA	- LEVANTE BITRITTO	2 - 2	
LEVANTE ACADEMY	- NEW TEAM TERLIZZI	2 - 1	

(1) - disputata il 23/12/2023

GIRONE D - 5 Giornata - R			
PRO CALCIO BARI	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	7 - 0	

GIRONE E - 5 Giornata - R			
(1) INTESA SPORT CLUB BARI	- MONOSPOLIS	4 - 0	

(1) - disputata il 21/12/2023

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 27 dicembre 2023 ha adottato le seguenti decisioni:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 21/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CASTELLANA MARIO (POLISPORTIVA NOCI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIMALDI EMANUELE (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

FRANCHINI VANNI (POLISPORTIVA NOCI)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 18/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARANGELLI PIERLUCA (ACCADEMIA CALCIO MOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LATERZA PIERGIOVANNI	(ACCADEMIA CALCIO MOLA)	FANELLI FEDERICO	(KIDS CLUB CONVERSANO)

GARE DEL 21/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARELLA DAVIDE	(INTESA SPORT CLUB BARI)	MANGHISI ETHAN	(MONOSPOLIS)

GARE DEL 23/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SETTE ANDREA	(EVOLUTION ALTAMURA)	MOLFETTA NICOLA	(LEVANTE BITRITTO)

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

****

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari

PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 28 dicembre 2023.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

COMUNICATO UFFICIALE N. 243
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 141/A, inerente la modifica al Titolo VI delle N.O.I.F. – Controlli sulla gestione economica finanziaria delle Società Professionistiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nel Titolo VI delle NOIF - Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica al Titolo VI delle NOIF secondo il testo allegato sub A).

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77
Organi del Sistema delle Licenze Nazionali

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78
Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la "Co.Vi.So.C.").

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Abrogato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 79
Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti **gli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.**

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80
Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati **e l'equa competizione**, così come previsto **dell'art. 13, comma 10 *bis* del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021**, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico **e** finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:
a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;
b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;
c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;
d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Art. 81
Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui **al successivo** art. 90.

2. Abrogato

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82
Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 83
Regolamento interno della Co.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 84
Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.

2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.

4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.

6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.

7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review"*) da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 *bis* e 28 del d.lgs. n. 127/1991.

9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. **B)**, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora

le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.

Art. 85
Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C

I. Bilancio d'esercizio
1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione del revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

II. Relazione semestrale
1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla

documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

III. Situazioni patrimoniali intermedie
1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali
1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:
a) budget del conto economico;
b) budget dello stato patrimoniale;
c) budget del rendiconto finanziario;
d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. *Emolumenti ed incentivi all'esodo*

1. Le società **di Serie A** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il **16 maggio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società **di Serie B e di Serie C** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il **16 aprile** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per la mensilità di febbraio** e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

3. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui **ai commi 1 e 2**, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

5. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

6. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VI. *Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera*

1. Le società **di Serie A** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il **16 maggio** l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società **di Serie B e di Serie C** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità **del trimestre 1° novembre-31 gennaio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il **16 aprile** l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera **relativi alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

3. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui **ai commi 1 e 2**, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

4. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

6. Le Leghe professionistiche, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui **ai commi 1 e 2** ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali **devono** certificare alla

Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;
ii) Crediti verso clienti;
iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;
iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;
v) Crediti verso enti-settore specifico;
vi) Crediti verso altri;
vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

VIII. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *i), ii), iii), iv), v)* e *vi),* per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii), viii)* e *ix),* per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i), ii), iii), iv), v)* e *vi),* per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:
a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii), viii)* e *ix),* per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:
a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii), viii)* e *ix),* secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento **e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo IX, presentino** un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del **15%.**

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IX. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale;
ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
iii) **Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori**;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
ii) Contributi in conto esercizio;
iii) Proventi da sponsorizzazioni;
iv) Proventi pubblicitari;
v) Proventi commerciali e royalties;
vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i), ii), iii), iv), v)* e *vi),* per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:
a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii), viii)* e *ix),* per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:
a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i), ii), iii), iv), v)* e *vi),* per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio.**

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii), viii)* e *ix),* per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:
a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi), vii)* e *viii),* secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato **e/o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo VIII, presentino** un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del **15%.**

11. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

X. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori
1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:
- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;
- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere,

relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XI. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società **ad eccezione delle neopromosse in Serie C**, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

B) Adempimenti delle società di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione del revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti.
Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) **della precedente lett. A).**

II. Emolumenti ed incentivi all'esodo
1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:
- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolt**e** prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il **16 maggio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il **16 maggio** l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio

sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Divisione **Serie A Femminile Professionistica**, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

Art. 86
Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87
Ispezioni e controlli

ABROGATO

Art. 88
Certificazione dei bilanci

ABROGATO

Art. 89
Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori

ABROGATO

Art. 90
Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al

mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, lett. **B)**, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento **da parte della Co.Vi.So.C..**

4 *bis*. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC.

4 *ter*. Il provvedimento di cui al precedente comma 4 *bis* si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta.

4 *quater*. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, si applica il provvedimento di cui al comma 4 *bis* per le due successive sessioni di mercato.

4 *quinquies.* Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 4 *bis* è adottato altresì nei confronti delle società che omettano l'invio dei prospetti di cui all'art. 85, lettera A), paragrafi VII, VIII e IX. Il provvedimento è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, previo invio dei documenti, da cui risulti il rispetto della misura minima dell'indicatore di Liquidità. Qualora l'indicatore di Liquidità non rispetti la misura minima, la Co.Vi.So.C. dispone il provvedimento di cui al comma 4 e in caso di mancato rispetto anche di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, dispone il provvedimento di cui al comma 4 *bis*.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui **ai commi 4 e 4 *bis*** è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
g) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre successivo;
h) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo successivo.

6. **Le Leghe professionistiche devono** certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza **i provvedimenti di cui ai commi 4, 4 *bis* e 4 *quinquies*, possono essere revocati** dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti e incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di

tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione **Serie A Femminile Professionistica**.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, **i provvedimenti di cui ai commi 4, 4 *bis*, 4 *ter*, 4 *quater* e 4 *quinquies* non trovano** applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

Art. 90 *bis*
Composizione della Co.A.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 90 *ter*
Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 *quater*
Commissione Criteri Infrastrutturali
ABROGATO

Art. 90 *quinquies*
Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi
ABROGATO

Art. 90 *sexies*
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.

7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.

8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 244
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 142/A, inerente la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata, altresì, la necessità di coordinare le nuove disposizioni contenute nel Titolo VI delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 141/A del 21 dicembre 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A);

di approvare, altresì, la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub B), le cui nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33
Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), **a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre**;
g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), **a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre**;
g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

All. B)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33
Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento **della mensilità di febbraio** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità;**
g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative **alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità**;
g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

N.O.I.F.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 105 **Gli accordi preliminari**	**Art. 105** **Gli accordi preliminari**
1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.	1. INVARIATO
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.	2. INVARIATO
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.	3. INVARIATO
3bis. I calciatori/calciatrici "giovani di serie" tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di "professionista" dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi	3bis. INVARIATO

devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.	
3ter. I calciatori/calciatrici "giovani" e "giovani di serie" possono stipulare, dall'età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo ~~stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età.~~ Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.	3ter. I calciatori/calciatrici "giovani" e "giovani di serie" possono stipulare, dall'età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice "professionista" o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.	4. INVARIATO
5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.	5. INVARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- preso atto della proposta del Settore Tecnico FIGC di modificare gli artt. 16, 30 e 31, di rinumerare l'art. 27 in 26 quater, e di introdurre i nuovi artt. 27 e 27bis del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tali modifiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

NUOVO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 16 **Classificazione dei Tecnici** 1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori: a) UEFA PRO; b) UEFA A; c) UEFA B; d) Licenza D; e) UEFA C; f) Responsabile Settore Giovanile; g) UEFA GK (Goalkeeping) A; h) UEFA GK (Goalkeeping) B; i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; j) Calcio a Cinque - Licenza A; k) Uefa Futsal B; l) Calcio a Cinque - Licenza D; m) Calcio a Cinque – Licenza C; n) Portieri Calcio a Cinque. e altri Tecnici: a) Preparatori Atletici; b) Medici Sociali; c) Operatori Sanitari. Sono qualifiche ad esaurimento:	**Art. 16** **Classificazione dei Tecnici** 1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori: a) UEFA PRO; b) UEFA A; c) UEFA B; d) Licenza D; e) UEFA C; f) Responsabile Settore Giovanile; g) UEFA GK (Goalkeeping) A; h) UEFA GK (Goalkeeping) B; i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; j) Calcio a Cinque - Licenza A; k) Uefa Futsal B; l) Calcio a Cinque - Licenza D; m) Calcio a Cinque – Licenza C; n) Portieri Calcio a Cinque. o) Beach Soccer – Licenza A; p) Beach Soccer – Licenza B; q) Paralimpico e altri Tecnici: a) Preparatori atletici Medici Sociali; b) Operatori Sanitari.

a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B	Sono qualifiche ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B
Art. 27 **Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile** 1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.	**Art. 26 - quater** **Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile** 1. INVARIATO.

2. L’abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l‘attuazione all’Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata. 3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.	2. INVARIATO. 3. INVARIATO.
	Art. 27 **Beach Soccer - Licenza A** 1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica delle prime squadre, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d’iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

	4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
	Art. 27 bis **Beach Soccer – Licenza B** 1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza B sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
Art. 30 **Medici Sociali** 1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i	**Art. 30** **Allenatori di calcio paralimpico** 1. Gli Allenatori di Calcio Paralimpico sono abilitati alla conduzione

laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico. 2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica. 4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.	tecnica delle squadre di società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DPCS). Il tesseramento degli allenatori di calcio paralimpico è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
Art. 31 **Operatori Sanitari** 1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione	**Art. 31** **Medici e Operatori Sanitari** 1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei

sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.	Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.	2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica. 4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport. 5. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in

	possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute. 6. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.